



Mobilità in deroga
Verbale interpretativo ACCORDO 18 MARZO 2014

Il giorno 18 dicembre 2014, presso il della Regione Puglia, alla presenza dell'Assessore al Lavoro, dott. Leo Caroli, si sono incontrate le organizzazioni sindacali e datoriali di seguito indicate:

- CONFARTIGIANATO PUGLIA *[Signature]*
- CONFCOOPERATIVE PUGLIA *[Signature]*
- LEGA DELLE COOPERATIVE *[Signature]*
- CONFPROFESSIONI PUGLIA
- CONFINDUSTRIA PUGLIA
- ABI PUGLIA
- CASA ARTIGIANI PUGLIA *[Signature]*
- CNA PUGLIA *[Signature]*
- CONFESERCENTI PUGLIA
- CLAI PUGLIA *[Signature]*
- CGIL PUGLIA *[Signature]*
- CISL PUGLIA *[Signature]*
- UIL PUGLIA *[Signature]*
- CISAL PUGLIA *[Signature]*
- UGL PUGLIA *[Signature]*
- INPS PUGLIA

[Signature]

[Signature]

Le Parti, considerato il contenuto dell'Accordo del 18 marzo 2014 e preso atto della risposta da parte del Ministero della Lavoro, n. 7065 del 11 dicembre 2014, alla numerose richieste

[Signature]

[Multiple signatures at the bottom of the page]



di chiarimenti avanzate dalla Regione Puglia sul controverso testo del **Decreto Interministeriale n. 83473 del 01° agosto 2014** e, da ultimo, alla nota trasmessa dall'Assessore al Lavoro della Regione Puglia in data 23 ottobre 2014, prot. N. 593/SP, recante richiesta di chiarimenti in merito al campo di applicazione, ai beneficiari ed alle procedure di concessione della mobilità in deroga concordano quanto segue.

Le parti prendono atto preliminarmente che il Ministero del Lavoro, come più volte evidenziato dalle Regioni ed in particolare dalla Regione Puglia, ha espressamente chiarito che le nuove regole operative "si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale n. 83473 e dunque **dal 1 agosto 2014**. Pertanto, fino a tale data si applicano gli accordi regionali che regolamentano la materia stipulati in precedenza".

Ne deriva che per il periodo **dal 1 gennaio 2014 al 31 luglio 2014** si applicano le regole previste dagli accordi in vigore al 31 dicembre 2013.

Pertanto, con riguardo alla **mobilità in deroga**, resta salva la possibilità di presentare domanda per una **proroga sino al 31 luglio 2014**, in capo a coloro che alla data del 31 dicembre 2013 risultassero in mobilità in deroga, **ferme restando tutte le preclusioni e le decadenze di cui all'ACCORDO**.

In particolare, si conferma che, come già previsto nell'ACCORDO, ciascun lavoratore potrà godere **al massimo di 24 mesi** di trattamento di indennità di mobilità, come previsto dagli accordi relativi all'anno 2013 e verrà escluso dal godimento della indennità al superamento di tale periodo. Resta inteso che le autorizzazioni non potranno in ogni caso superare la data del 31 luglio 2014.

A partire dal 1 agosto 2014 è esclusa, in ragione di quanto previsto dalla citata nota del Ministero del Lavoro, la possibilità di presentare richieste di proroga attesa l'assenza in capo a tali soggetti dei requisiti previsti dal *decreto interministeriale n. 83473*.

E' parimenti fatta salva la possibilità di presentare **prime istanze di mobilità in deroga** a partire dal primo gennaio 2014, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale n. 83473 per la durata massima di 10 mensilità per il 2014.

A tal fine si evidenzia tuttavia che la citata nota del Ministero del Lavoro ribadisce che: "l'art. 4 del citato decreto interministeriale dispone che **non possa essere riconosciuto il trattamento di mobilità in deroga a quei lavoratori che possono accedere ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.**"

Come stabilito dall'art. 3, co.1 del decreto, difatti, possono accedere alla mobilità esclusivamente i lavoratori "privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro" e che provengano da imprese ricomprese nel campo di applicazione della Cassa in deroga ai sensi del medesimo decreto. Come chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell'11 settembre 2014 "è da escludersi la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori che siano in possesso dei requisiti per accedere prioritariamente ai trattamenti di mobilità ordinaria di cui alla legge n. 223, all'indennità ASPI e mini ASPI, alla indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti."

Non è ammissibile la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga nel caso di rigetto delle domande di indennità ASPI per mancanza dei requisiti contributivi e/o assicurativi,



potendosi riconoscere in subordine l'indennità di Mini ASPI ove sussistano le condizioni soggettive."

La citata risposta n. 7065 del 11 dicembre 2014, aggiunge che: "non è possibile concedere il trattamento di mobilità in deroga a seguito della conclusione della fruizione del trattamento di mobilità ordinaria, dell'indennità Aspi e Miniaspi, delle indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti".

Procedura e termini per la presentazione della domanda

I cittadini che hanno diritto al riconoscimento della mobilità in deroga devono presentare istanza esclusivamente in via telematica all'INPS, secondo quanto previsto dalla Circolare INPS n.102 del 2012, senza che vi sia necessità di allegare alcun documento né in formato cartaceo, né in altro formato. Ai cittadini non deve essere richiesto alcun documento da allegare alla domanda.

Si evidenzia, tuttavia, che il sistema Inps richiede la conoscenza della data di iscrizione ai servizi per il lavoro. Pertanto, i lavoratori non iscritti dovranno preliminarmente recarsi al Centro per impiego per l'iscrizione e, successivamente, potranno presentare la domanda all'Inps. I cittadini iscritti ai Servizi per il Lavoro, al contrario, potranno presentare direttamente la domanda in formato telematico all'Inps.

Dopo la presentazione della domanda all'INPS i cittadini dovranno obbligatoriamente recarsi presso il competente Centro per l'Impiego entro 8 giorni, per la presa in carico ai fini della erogazione di politiche attive per il lavoro.

L'invio della domanda all'INPS dovrà essere effettuato, a pena di decadenza, entro il giorno 10 febbraio 2015.

Istruttoria delle domande e rilascio delle autorizzazioni

Le istanze dovranno essere presentate all'Inps, in continuità con gli anni precedenti, che provvederà all'istruttoria ed alla trasmissione degli elenchi dei lavoratori autorizzabili, con indicazione della relativa spesa, alla Regione Puglia che provvederà ad autorizzare i lavoratori con proprio provvedimento, anche al fine di garantire la partecipazione dei lavoratori a percorsi di politiche attive.

L'Inps procederà all'erogazione del trattamento, ove spettante, dopo aver verificato la disponibilità finanziaria a valere sulle somme trasferite dal Governo nazionale.



L'Inps invierà alla Regione Puglia anche gli elenchi delle istruttorie negative, rispetto ai quali la Regione adotterà proprio provvedimento di rigetto.

L'autorizzazione ovvero la comunicazione di diniego del trattamento sono comunicate **esclusivamente mediante pubblicazione** dei relativi Atti Dirigenziali sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché (per estratto) all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it.

La notificazione all'interessato si ha per avvenuta a seguito della pubblicazione.
La pubblicazione riguarderà esclusivamente i dati non sensibili dei lavoratori interessati: nome, cognome, codice fiscale, motivazione dell'esclusione.
Tale previsione riguarda anche le istruttorie già concluse e rispetto alle quali l'amministrazione regionale ha già proceduto alla emanazione e pubblicazione dei relativi atti dirigenziali, che saranno pertanto pubblicati con la integrazione dei citati dati identificativi con successivo Atto dirigenziale in via di adozione.

Le richieste di riesame, in caso di esito negativo dell'istruttoria, saranno presentate alla Regione e decise sulla base di una istruttoria congiunta tra Inps e Regione, sulla base della documentazione in possesso dell'Istituto.

Obblighi del lavoratore in mobilità in deroga e interventi di politica attiva

Per tutti i lavoratori posti in mobilità, una volta formulata la dichiarazione di disponibilità, verrà formalizzato il piano di azione individuale presso i Centri per l'Impiego.

Il piano di azione individuale dovrà prevedere un percorso di politica attiva che sia coerente con il bisogno effettivo della persona e compatibile con le caratteristiche del suo stato.

Le attività previste costituiscono un insieme integrato di misure di politica attiva quali, a titolo esemplificativo: orientamento, tirocinio, stage, qualificazione, riqualificazione, bilancio delle competenze, valutazione e validazione delle competenze, tutoraggio, counselling, servizi di conciliazione.

I responsabili della attività formativa, le agenzie per il lavoro ovvero i datori di lavoro, per il tramite dei servizi competenti, comunicano tempestivamente all'INPS, secondo le modalità definite dall'Istituto stesso, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali e le relative motivazioni. A seguito di detta comunicazione l'INPS dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.